

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Corso di Laurea in
Consulente del Lavoro
a.a. 2021/2022

**La Dichiarazione dei diritti in Internet del 2015.
Un itinerario italiano.**

Relatore: Prof.ssa Mingardo Letizia

Studente: Fincati Gaia

Indice

Introduzione	Pag. 3
Capitolo 1:	
Dichiarazione dei diritti in Internet: origini e principi	Pag. 5
1.1. La storia della Dichiarazione dei diritti in Internet	Pag. 5
1.2. I principi ispiratori	Pag. 7
1.3. Diritti in rete: la missione di Stefano Rodotà	Pag. 12
Capitolo 2:	
Commento alle disposizioni della dichiarazione	Pag. 14
2.1. Presupposti per l'utilizzo della rete	Pag. 14
2.2. Navigare sicuri	Pag. 16
2.3. <i>Governance</i>	Pag. 25
Capitolo 3:	
L'importanza della <i>soft law</i> nel sistema giuridico	Pag. 27
3.1. <i>Soft law</i> : definizione e caratteristiche	Pag. 27
3.2. La diffusione della <i>soft law</i> in ambito comunitario, nazionale e internazionale	Pag. 29
3.3. <i>Pre-law</i> , <i>post-law</i> e <i>para-law</i>	Pag. 32
3.4. La <i>lex informatica</i>	Pag. 33
Conclusione	Pag. 35
Appendice	
La Dichiarazione dei diritti in Internet	Pag. 37
Bibliografia	Pag. 44

Introduzione

Lo sviluppo sempre più consistente delle tecnologie, ha portato ad invenzioni che hanno completamente modificato la vita dell'uomo diventando nel tempo strumenti di uso quotidiano. Escludendo le società ancora sottosviluppate come quelle del terzo mondo o delle tribù indigene, l'uomo ogni giorno utilizza strumenti tecnologici, come ad esempio la rete elettrica, l'acqua corrente, l'automobile. Ad ogni invenzione sono state poi attribuite delle regole di utilizzo, per la rete elettrica ad esempio possiamo trovare dei riferimenti nel codice dei consumatori e per l'automobile è stato addirittura creato un codice separato, ovvero il Codice della Strada.

Negli ultimi 50 anni abbiamo assistito ad un'altra sensazionale scoperta: Internet.

La rete, il più grande sistema di connessione interpersonale, è oggi strumento indispensabile per la società. Come ogni grande invenzione, nel suo progredire, si può notare come l'assenza di regole che ne disciplinino l'utilizzo possono portare a difficoltà e disuguaglianze.

Nato come strumento volutamente anarchico, libero da ogni controllo, poggiante sul buon senso dei propri utilizzatori, ci si è accorti che tra gli stessi, come in ogni ambito, convivevano prede e predatori. Ma non solo, lo sviluppo massivo dei sistemi di navigazione, in un mondo che sta orientando il proprio progresso verso questi dispositivi, l'impossibilità di accedervi o le discriminazioni che si sviluppano internamente ad esso, possono portare a disuguaglianze che si riflettono sul mondo reale. Ecco perchè nel mondo inizia a svilupparsi il bisogno di sentirsi protetti anche nel mondo virtuale.

La Dichiarazione dei diritti in Internet, è il risultato di un percorso lungo, progressivo e di ampiezza mondiale che sostiene con forza la tutela degli utilizzatori della rete. I suoi principi si basano proprio sulla protezione dell'individuo come tale, titolare di diritti fondamentali che richiedono di essere protetti anche nello cyberspazio.

Un protagonista di questo processo di codificazione è stato Stefano Rodotà che si è fatto portavoce a livello mondiale dei bisogni di tutti coloro che si accingono all'utilizzazione della rete, raggiungendo importanti risultati. Lo stesso infatti fu componente di una Commissione formata appositamente per la creazione di un documento per i diritti in Internet, il quale, presentato poi nel 2015, prese il nome di "Dichiarazione dei diritti in Internet". La Commissione, nel suo lavoro di stesura, ha disciplinato tutti i punti focali e di maggior interesse sociale, in modo generico e flessibile, adatti a modellarsi ad ogni tipo di situazione, il tutto racchiuso in 14 articoli: riconoscimento e garanzia dei diritti, diritto di accesso, diritto alla conoscenza e all'educazione in rete, neutralità della rete, tutela dei dati personali, diritto all'autodeterminazione informativa, diritto

all'inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici, trattamenti automatizzati, diritto all'identità, protezione dell'anonimato, diritto all'oblio, diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme, sicurezza in rete, governo della rete.

La Dichiarazione risulta quindi un punto di riferimento normativo che presenta le linee guida principali per potersi orientare all'interno dell'ambiente informatico. Partendo dai diritti che devono essere riconosciuti a chiunque e che riguardano il Web, disciplinando poi la navigazione e infine dedicando l'ultima parte al governo della rete.

Nonostante siano già passati 7 anni dalla presentazione della Dichiarazione, rimane ancora oggi un testo non vincolante. La non vincolatività non esclude però la sua rilevanza giuridica, anzi, guardando ai modelli comunitari e internazionali questa tipologia di norme prende il nome di "*soft law*", ed è largamente diffusa ed utilizzata. Questo strumento infatti si compone di un iter legislativo che prevede il facoltativo riconoscimento e rispetto dello stesso, producendo in questo modo norme che per accettazione diventano obbligatorie. Possono precedere una legge che diventerà obbligatoria, possono integrarla o specificarla, possono inoltre formare un regolamento autonomo come nel caso della *lex informatica*. Questo metodo parallelo alla *hard law* di legiferare, ha investito anche la Dichiarazione dei diritti in Internet, che viene così considerata uno strumento di *soft law*.

Dichiarazione dei diritti in Internet: origini e principi

SOMMARIO: 1.1. La storia della Dichiarazione dei diritti in Internet. - 1.2. I principi ispiratori. 1.3. Diritti in rete: la missione di Stefano Rodotà.

1. La storia della Dichiarazione dei diritti in Internet

Internet, nato come strumento di connessione e di libera espressione, oggi è un mondo che oscilla tra iperlegislazione e anarchia, l'utilizzatore si ritrova a districarsi tra queste due realtà contrastanti dello cyberspazio senza poter far riferimento a un testo che ne contenga i valori fondamentali e imprescindibili. È gradualmente cresciuta nella società informatica la consapevolezza che anche nel mondo astratto della rete sia necessario creare un codice che integri diritti fondamentali dell'uomo già conosciuti e praticati, a nuove forme di privilegi.

Il rapidissimo sviluppo della rete globale ha dato poco modo di procedere con una vera e propria legislazione ma il desiderio era palpabile già a partire dal 2005, quando fu proposta l'idea di una Carta dei diritti in Internet durante il Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione¹ voluto dall'Onu in Tunisia.²

Un'iniziativa sorta nella Casa Italia di Tunisi da un gruppo di nostri connazionali poi avanzata al mondo delle telecomunicazioni e ai governi che ha dato l'impulso per importanti cambiamenti, uno dei quali fu la creazione di un *Internet Governance Forum* mondiale (IGF), voluto dallo stesso Segretario Onu di allora (Kofi Annan), un forum dedicato alla discussione dei problemi riguardanti la *Internet Governance*³. In realtà il tema della gestione del Web era già oggetto di dibattito pubblico dal '95 ma non c'era mai stata l'occasione o la vera e propria motivazione che spingesse l'Onu e gli stati a trasformarlo in un problema istituzionale, ma a seguito delle richieste di diversi paesi sottomessi al monopolio dell'indirizzamento dei nomi (chi fornisce gli indirizzi Internet decide se è

¹ UNIPD, CENTRO DI ATENE PER I DIRITTI UMANI "ANTONIO PAPISCA", *vertice mondiale sulla società dell'informazione*. Archivio storico, 16/11/2005. "La proposta di un Vertice mondiale sulla Società dell'Informazione nasce all'interno della UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) già nel 1988. Nel 2001 il Consiglio della UIT decide di promuovere la Conferenza suddividendo il calendario dei lavori in due momenti: dal 10 al 12 dicembre 2003 a Ginevra e dal 16 al 18 novembre 2005 a Tunisi." (<https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Vertice-mondiale-sulla-Societa-dellInformazione/396>)

² A. MASERA, G. SCORZA, *Internet, i nostri diritti*. Editori Laterza, Roma-Bari 2016. P. V

³ L. ABBA, *Internet governance forum Italia*, in *Quaderni dell'Internet italiano*, a cura di Internet Society Italia, 19 Maggio 2008 (http://www.isoc.it/quaderni/igf_2008/igfrio2007.html) "la governance di internet è lo sviluppo e l'applicazione da parte dei governi, del settore privato e della società civile, nei loro rispettivi ruoli, di principi, norme, regole, procedure decisionali e programmi condivisi che determinano l'evoluzione e l'uso di internet" definizione data dal WGIG (Working Group on Internet Governance) pubblicato a luglio 2005, istituito dal Segretario Generale delle Nazioni Unite nella prima fase del World Summit on Information Society del 2003, per definire i temi collegati alla Internet Governance e preparare un rapporto. Il testo del WGIG è presente sul sito <http://www.wgig.org>.

possibile arrivare a un sito Web o meno) controllato dalla *Federal Communication Commission* americana⁴, l'Onu ha trovato il giusto pretesto per discutere di un argomento caldo da tempo.⁵

Gli IGF hanno una natura *multistakeholder*⁶ e multilaterale tant'è che partecipano in ugual modo tanto i rappresentanti dei governi, quanto le associazioni e le imprese, per questo, fondamentale già all'IGF svoltosi ad Atene nel 2006 fu la partecipazione delle *Dynamic Coalitions*⁷ che spinsero per la creazione di un insieme di principi generali dedicati a Internet, seguendo la proposta del Comitato Governativo Italiano, come una "Costituzione" dedicata ai diritti della rete.

Si giunge così alla definizione del *Bill of Rights*.

Ad un anno di distanza poi, nel 2007 il Sottosegretario alle Telecomunicazioni (Luigi Vimercati), giungerà ad un accordo con il Ministro brasiliano alla Cultura (Gilberto Gil) per la creazione di una Carta dei Diritti della Rete; dopo 5 anni di lavori preparatori, nel 2011, verrà approvato un progetto di legge denominato "*Marco Civil Law of the Internet*" e definito come la prima "Costituzione di Internet".⁸

Il *Marco Civil* è stato fonte di ispirazione per molti governi per la creazione di successivi progetti di rilevanza nazionale, si contano inoltre più di 100 tentativi di *Bill of Rights* volti a tenere in considerazione specificità nazionali e allo stesso tempo principi universali per la protezione del soggetto navigante. Tentativi che sono il prodotto di diverse *Dynamic Coalitions* ma che ancora non sono adatti a combaciare entrambe le necessità.

Visto l'ottimo risultato ottenuto dal Brasile, anche in Italia, con qualche anno di ritardo, nel 2014, la Presidenza della Camera dei Deputati istituisce appositamente una Commissione per i Diritti e Doveri relativi ad Internet composta da Deputati, studiosi ed esperti attivi e operativi nell'ambito dei diritti e della tecnologia per dar vita ad una Carta dei Diritti in Internet, sostenuti anche da una raccomandazione del Consiglio d'Europa, che sempre nel 2014 in occasione della 1197^a riunione dei Delegati dei Ministri ricorda agli Stati membri che essi stessi sono garanti dei diritti umani e delle libertà fondamentali sancite dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ugualmente valido nel contesto di utilizzazione di Internet.⁹

⁴ DIZIONARIO TRECCANI. "Ente statunitense da cui si denominano le norme di compatibilità elettromagnetica vigenti negli Stati Uniti, e che influenzano anche altri paesi (norme FCC)". (<https://www.treccani.it/vocabolario/fcc/>)

⁵ L. ABBA, A. ALU', *Il valore della carta dei diritti di Internet*. Editoriale scientifica, Napoli 2020. P. 9

⁶ L. ABBA, A. ALU', *Il valore della carta dei diritti di Internet*. Editoriale scientifica, Napoli 2020. P. 166 "si parla di multistakeholderism quando oltre a essere presenti più soggetti coinvolti all'interno di un determinato processo, gli stessi si trovino ad avere lo stesso ruolo in fase decisionale, senza che nessuno prevalga sugli altri".

⁷ "The concept for Dynamic Coalitions (DCs) first emerged at the IGF's inaugural meeting in Athens in 2006, with a number of coalitions establishing themselves at that time. They are open, multistakeholder groups dedicated to an Internet governance issue or set of issues." (<https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitions>)

⁸ L. ABBA, A. ALU', *Il valore della carta dei diritti di Internet*. Editoriale scientifica, Napoli 2020. P. 11

⁹ A. MASERA, G. SCORZA, *Internet, i nostri diritti*. Editori Laterza, Roma-Bari 2016. P. XX

La Commissione, istituita dalla presidente Laura Boldrini e presieduta da Stefano Rodotà, ha così elaborato una prima bozza l'8 Ottobre 2014 che viene sottoposta a consultazione pubblica dal 27 Ottobre del 2014 al 31 Marzo 2015. Dopo una serie di audizioni volte a migliorarne il contenuto, il testo è stato adottato in via definitiva il 28 Luglio del 2015.¹⁰

La Dichiarazione dei diritti in Internet è formata da un preambolo e da 14 articoli: nel preambolo vengono esposte tutte le conseguenze positive derivanti dalla navigazione in rete, un accenno all'art.8 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Uomo e i principi essenziali sulla quale deve fondarsi, seguono l'art.1 riconoscimento e garanzia dei diritti, art.2 diritto di accesso, art.3 diritto alla conoscenza e all'educazione in rete, art.4 neutralità della rete, art.5 tutela dei dati personali, art.6 diritto all'autodeterminazione informativa, art.7 diritto all'invulnerabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici, art.8 trattamenti automatizzati, art.9 diritto all'identità, art.10 protezione dell'anonimato, art.11 diritto all'oblio, art.12 diritti e garanzie sulle piattaforme, art.13 sicurezza in rete, art.14 governo della rete.¹¹

Già dal primo progetto la cui paternità va attribuita a Stefano Rodotà, cioè la "*Magna Charta*" italiana dei diritti, si sosteneva la non vincolatività della stessa, Internet è infatti nato come un luogo libero da vincoli di qualsivoglia natura, ma la non regolamentazione ha portato a risultati spesso controproducenti, l'assenza di leggi infatti non è solo libertà da vincoli ma anche mancanza di diritti. Per questo si interviene non con leggi che vadano a incidere su quelle libertà tanto acclamate, ma con regolamenti che ne tutelino l'esistenza e la continuità.

È il motivo per cui si vuole creare un insieme di principi che possano indirizzare il traffico della rete, dei principi che possano partire dal basso, che possano essere il risultato del contributo di tutti ed è il concetto che ha orientato tutti gli IGF e la nostra Dichiarazione.

2. I principi ispiratori

Procedendo quindi con ordine è giusto accennare a questi valori fondamentali che sono stati fonte di discussione per diversi anni.

In quasi tutti i paesi vige ormai il principio di uguaglianza sociale, questo concetto sostiene che ogni cittadino deve essere dotato di pari opportunità per poter sviluppare la propria persona, l'accesso a Internet con le possibilità che offre, è un mezzo che se posseduto da alcuni e non da altri potrebbe chiaramente creare degli squilibri sociali. Internet è una piattaforma virtuale che permette il pieno sviluppo della propria personalità attraverso l'informazione, la libera espressione, la

¹⁰ L. ABBA, A. ALU', *Il valore della carta dei diritti di Internet*. Editoriale scientifica, Napoli 2020. P. 17

¹¹ A. MASERA, G. SCORZA, *Internet, i nostri diritti*. Editori Laterza, Roma-Bari 2016. P. 99

telecomunicazione, ecc. Oggi la maggior parte delle nostre azioni si compiono tramite un accesso alla rete, il commercio, la scuola, qualsiasi tipo di lavoro, i viaggi, gli spostamenti, tanti si sorprendono quando gli immigrati arrivano nel paese di destinazione spogli di tutto ma con in mano un telefono cellulare dotato della connessione a Internet, questo perchè la connessione permette di trovare luoghi, di tradurre frasi, di comprendere concetti, azioni che diventano indispensabili quando si è in un paese sconosciuto, lontani da casa e di cui non si comprende la lingua.¹²

Nel nostro paese il concetto di uguaglianza è disciplinato dal testo fondamentale, nella Costituzione, in particolare nell'art.3 il quale non solo sancisce il concetto di uguaglianza sociale ma nel secondo comma dice espressamente che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese”, l'impossibilità di accedere allo cyberspazio funge indubbiamente da “ostacolo” che la Repubblica deve provvedere a eliminare. Nasce proprio da questo principio costituzionale l'idea motrice di una “Cittadinanza Digitale”¹³, di una rete libera e accessibile dal punto di vista pratico ed economico per chiunque.

Il tema della Cittadinanza Digitale si pone quindi come elemento essenziale alla lotta contro le disuguaglianze sociali, ma una volta ottenuto il libero accesso, le disuguaglianze si spostano dal mondo reale a quello informatico. Si passa dal problema del *digital divide* a quello della *net neutrality*. La neutralità della rete prevede la necessità che tutti i dati vengano trattati in egual modo, indipendentemente se essi derivino da privati o da aziende, da chi ha la possibilità di pagare molto o da chi invece non può pagare, dai mezzi utilizzati, dagli scopi, dai contenuti, altrimenti “l'accesso rischia di trasformarsi in una chiave che apre una stanza vuota”¹⁴.

Ricapitolando, seguendo le condizioni che sottendo all'uso del Web, abbiamo ipoteticamente ottenuto il libero accesso, la neutralità della rete ed ora i soggetti naviganti sono facili prede di chiunque usi il mondo virtuale per guadagnare su di essi.

Inizialmente a questo non ci si pensava, il Web non era nato come piattaforma a scopo di lucro, ma come un mezzo per facilitare la connessione interpersonale, la cultura, la ricerca, poi però si è scoperto che durante la navigazione, un utente lascia dietro di sé una quantità enorme di dati personali, che in mano alle imprese svolgono la funzione di categorizzare il soggetto in modo da indirizzare le offerte e fare dell'utente, un consumatore.¹⁵

¹² A. MASERA, G. SCORZA, *Internet, i nostri diritti*. Editori Laterza, Roma-Bari 2016. P. 3

¹³ S. RODOTA', *Il mondo nella rete, Quali i diritti, quali i vincoli*. Editori Laterza, Roma-Bari 2014. P. 13

¹⁴ S. RODOTA', *Il mondo nella rete, Quali i diritti, quali i vincoli*. Editori Laterza, Roma-Bari 2014. P. 22

¹⁵ Per approfondimenti: S. RODOTA', *Il mondo nella rete, Quali i diritti, quali i vincoli*. Editori Laterza, Roma-Bari 2014. Cap.4 “dall'habeas corpus all'habeas data”

I dati quindi lasciati dagli utilizzatori hanno in realtà un valore altissimo e le aziende sono disposte a pagare profumatamente chiunque ne sia in possesso.

Per la prima volta la società ha cominciato a intravederne gli effetti con la nascita dei *Social Network*, si è constatato che annunci e pubblicità venivano orientate sulla base dei dati e delle ricerche svolte dal cittadino informatico.

John Perry Barlow nella sua dichiarazione d'indipendenza dello cyberspazio nel 1996 diceva “governi del mondo industriale, stanchi giganti di carne e d'acciaio, io vengo dal cyberspazio, la nuova dimora della mente. In nome del futuro, invito voi, che venite dal passato, a lasciarci in pace. Non siete benvenuti tra noi. Non avete sovranità sui luoghi dove ci incontriamo”.¹⁶

Una dichiarazione che, secondo Stefano Rodotà, purtroppo attualmente risulta ribaltata, “i potenti di oggi hanno a disposizione nuove armi insidiose per ottenere guadagni, come la possibilità di utilizzare enormi masse di dati personali”¹⁷, l'industria fa così uso dei dati raccolti incurante degli interessi dei propri consumatori; in data 06 ottobre 2021 Frances Haugen, una cosiddetta “talpa” di *Facebook* afferma “le scelte che vengono fatte all'interno di *Facebook* sono disastrose per i nostri figli, per la nostra sicurezza pubblica, per la nostra privacy e per la nostra democrazia”.¹⁸

Diventa quindi essenziale tutelare la privacy di ogni utente, deve esser reso consapevole dei rischi dell'utilizzo della rete e dei pericoli che in essa si nascondono, tutelarli significa istruirli, grazie ad una cultura che possa insegnare a utilizzare questo strumento ricco di opportunità ma pieno anche di insidie. Questa cultura informatica oggi più che mai deve essere trasmessa ad adulti, bambini e ragazzi, quest'ultimi spesso in grado di utilizzare gli strumenti informatici meglio dei primi ma che si trovano davanti a rischi e pericoli che non sanno affrontare. Cito, ad esempio, il caso scoppiato a Gennaio dell'anno scorso quando una bambina di 10 anni si è soffocata per rispondere ad una sfida presente nella piattaforma *social* di *TikTok*, non è una novità il fatto che degli adolescenti si tolgano la vita per qualcosa presente nei *Social Network*, qui però ha fatto scandalo la giovanissima età della ragazzina, dotata di strumenti e capacità per interagire nel mondo virtuale ma troppo giovane per comprendere i rischi ai quali tutti i giorni veniva esposta.¹⁹

Altri infiniti casi che una buona scuola sui comportamenti da tenere nel Web potrebbe evitare, sono quelli riguardanti il cyberbullismo, termine relativamente giovane ma che provoca qualche centinaia di vittime all'anno, sviluppato soprattutto tra i più giovani, che vedono nelle piazze virtuali una buona

¹⁶ Cit. A. MASERA, G. SCORZA, *Internet, i nostri diritti*. Editori Laterza, Roma-Bari 2016. P. IX Cit. S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete, Quali i diritti, quali i vincoli*. Editori Laterza, Roma-Bari 2014. P. 8

¹⁷ A. MASERA, G. SCORZA, *Internet, i nostri diritti*. Editori Laterza, Roma-Bari 2016. P. XI

¹⁸ Articolo tratto da [LaRepubblica.it](https://video.repubblica.it/tecnologia/dossier/social-network/mi-chiamo-frances-haugen-so-cos-ha-fatto-facebook-la-testimonianza-al-congresso-usa-della-whistleblower/397965/398677) del 06 Ottobre 2021 <https://video.repubblica.it/tecnologia/dossier/social-network/mi-chiamo-frances-haugen-so-cos-ha-fatto-facebook-la-testimonianza-al-congresso-usa-della-whistleblower/397965/398677>

¹⁹ Articolo [RaiNews.it](https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Bimba-muore-per-sfida-social-TikTok-privacy-priorita-stiamo-analizzando-informativa-Garante-d78dac68-a3f5-407f-9d8e-e27262db86eb.html) del 23 Gennaio 2021 <https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Bimba-muore-per-sfida-social-TikTok-privacy-priorita-stiamo-analizzando-informativa-Garante-d78dac68-a3f5-407f-9d8e-e27262db86eb.html>

alternativa alle relazioni vere e proprie, ma che non sono un buon modo per evitare quei bulli che dietro uno schermo si trasformano in cyberbulli e non provocano meno danni dei primi.

Se proteggere i propri dati dalle aziende risulta raggiungibile attraverso una info-cultura adeguata e la giusta dose di attenzione, non si può lo stesso dire quando il tentativo di penetrare la privacy di un'identità digitale arriva dai Governi.

Internet spaventa i Governi perchè è un luogo nel quale il cittadino può sfuggire dal controllo statale, è un luogo nato per essere libero da confini di ogni genere, è un luogo in cui condividere notizie, informazioni, ideali, pensieri, opinioni; nel nostro ordinamento è un principio costituzionale sancito dall'art.21, ma non tutti gli Stati sono democratici, i regimi totalitari ripudiano questo genere di libertà, fuori dai confini di Internet vengono penalmente perseguiti tutti coloro che hanno opinioni contrastanti con quelle governative, per questo molti attivisti politici o giornalisti si rifugiano nell'universo informatico; il Web dà la possibilità di garantire l'anonimato.²⁰

Se per i regimi totalitari la privazione di queste libertà è sempre giustificata, negli ultimi anni anche l'Europa si è posta il dubbio se l'anonimato non sia effettivamente un ostacolo alla sicurezza nazionale. Purtroppo l'intera Europa, simbolo di democrazia, baluardo dei diritti dell'uomo, è stata gravemente danneggiata dal cancro del terrorismo, che utilizza le libertà della rete per muoversi, insediarsi, colpire e distruggere; il classico esempio dello strumento nato per scopi socialmente utili, che nelle mani sbagliate provoca l'effetto contrario.²¹

Non si può non sostenere che per evitare altre stragi sia necessario un controllo sugli utenti e sulle conversazioni, sui blog, sui siti visitati, sulle piattaforme, per poter costruire un profilo di soggetti potenzialmente pericolosi e prevenire tragici eventi.

Il dilemma si basa proprio sul ponderare entrambi gli aspetti: come assicurare la sicurezza nazionale senza ledere il diritto all'anonimato.

In seguito a un reato, attraverso un provvedimento giudiziale, decade il diritto all'anonimato, ed è prevista la reversibilità e la tracciabilità del reo, il problema è stabilire in quali casi si può invadere la privacy degli utenti prima che commettano un reato, spostare quindi la tracciabilità a priori, prescindendo da un evento o da una situazione di fatto, la soluzione è ancora in fase di progettazione. La questione vede quindi contrapposti interessi personali con interessi sociali, problema che fa da cornice anche ad un ulteriore concetto, quello dell'oblio.

Abbiamo già descritto come Internet si appropria dei nostri dati, trafugando la nostra privacy e la nostra intimità, ma quando veniamo, oltre che espropriati, anche messi a nudo di fronte al pubblico virtuale, i nostri diritti vengono due volte lesi, anzi tre perchè ultimo problema ma non meno importante è che Internet non dimentica.

²⁰ A. MASERA, G. SCORZA, *Internet, i nostri diritti*. Editori Laterza, Roma-Bari 2016. P. 56

²¹ L. ABBA, A. ALU', *Il valore della carta dei diritti di Internet*. Editoriale scientifica, Napoli 2020. P. 92

Una notizia scomoda, un video fatto per scherzo, un commento non pensato, un post pubblicato per errore, Internet conserva tutto, ciò che è importante e ciò che non lo è. Nella creazione della nostra identità digitale e non, quello che è facilmente rinvenibile da chiunque sia interessato a capire chi siamo, serve all'elaborazione di un profilo.

L'opinione che ci si fa di qualcuno leggendo le notizie *on line*, può essere corretta, ma spesso può essere anche sbagliata. Una bravata fatta da minorenni e finita sui giornali *on line* rischia di restarci addosso per sempre, anche se si è già espiata la propria colpa e le conseguenze rilevano sia sulla vita sociale che sulla vita lavorativa o sentimentale, ognuno di noi ormai è abituato a cercare nel Web notizie su chi si sta per incontrare o frequentare condizionando le nostre decisioni.

L'altra faccia della medaglia però si appoggia sul diritto all'informazione, quando i fatti o le notizie siano vere, tanto più se di interesse pubblico, non è corretto che siano oscurate, anzi l'interesse pubblico per definizione sovrasta quello del singolo, ed ogni cittadino ha diritto di essere informato su ciò che accade nel proprio paese.

È corretto quindi che gli eventi, le notizie, le informazioni rimangano per sempre presenti nell'infosfera giustificate dal diritto all'informazione? Per certe questioni sì, dipende dalla rilevanza della notizia, ma soprattutto dall'opinione che ha *Google* riguardo ad essa.

3. Diritti in rete: la missione di Stefano Rodotà

L'internauta necessita di diritti quando naviga nella nazione virtuale, ma se stabilire nuove leggi in ambito statale già risulta difficile, nel sistema informatico si trovano ostacoli che lo rendono ai limiti dell'impossibile.

Innanzitutto uno dei temi più discussi e già accennati è quello della *Governance*, della potestà di uno Stato sugli ambienti e sugli utenti del Web; la difficoltà si consta nel delineare la territorialità, non ci si può affidare a dei confini fisici perchè non esiste un confine e non esiste nemmeno nulla di fisico. Si è provato a far riferimento all'indirizzo *ip* dell'utente, a seconda della localizzazione dell'*ip* corrisponderanno le norme che quel determinato Stato ha stabilito per quella precisa circostanza, ma non è attuabile in ogni situazione, funziona discretamente quando gli utenti sono consumatori, utilizzando il foro di provenienza, ma per esempio *Facebook* non può creare un sistema di norme differenziate per ogni stato, non è concretamente fattibile e anche se lo fosse sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, quindi alcune grandi potenze del Web rimangono fuori da questo metodo di determinazione del potere, facendosi "Stato autonomo", creando le proprie norme.²²

²² Si vedano i termini di utilizzo di google (<https://policies.google.com/terms?hl=it#toc-what-we-expect>)

In tal modo ci si ritrova un'esagerazione normativa in alcuni ambiti e un'assenza totale di regole in altri.²³

Il tentativo di costruire un documento che possa contenere i diritti fondamentali del “nettadino” in collaborazione con ogni Stato a livello mondiale, nonostante ci si provi continuamente, e fungono da constatazione tutti i tentativi falliti di *Internet Bill of Rights*, resta un'utopia, colpa dei diversi regimi e delle diverse politiche non compatibili tra loro.

Mentre l'evoluzione tecnologica si sviluppa veloce e inarrestabile, si creano nuovi diritti perchè nuove sono le dinamiche, il diritto, vecchio e lento, non riesce a tenere il passo, e quando arriva a destinazione concedendo una norma in più in tema virtuale, ecco che è già obsoleta.²⁴

Tutte queste questioni non sono rimaste inosservate agli occhi di Stefano Rodotà, paladino dei diritti dei cybercittadini. Un giurista visionario, nel mondo ma soprattutto in Italia: nel mondo perchè dobbiamo a lui l'idea degli *Internet Bill of Rights*, di una regolamentazione che derivi dal basso, delle linee guida che una dichiarazione riguardante il Web dovrebbe rispettare, in Italia, ci ha lasciato in eredità la Dichiarazione dei diritti in Internet, una Dichiarazione che vede racchiusi tutti i principi necessari per una navigazione sicura, una Dichiarazione che non può perdere efficacia nel tempo perchè prevede diritti già costituzionalizzati ma che non hanno un riferimento nell'infosfera, sono stati estratti e modellati per poter essere un faro nel mare di regole e non regole.

È bene precisare che la Carta non ha alcun valore normativo, rimane quindi “un punto di riferimento per l'attuazione di una discussione istituzionale sul tema, ormai determinante, di Internet”.²⁵ La discussione si è sviluppata su diversi temi a partire dalla ipotetica ridondanza dei diritti costituzionali che risulterebbero quindi inutilmente ripetuti nella Dichiarazione, fino all'opinione per cui non si dovrebbe creare una costituzione dei diritti in Internet ma dovrebbe essere il diritto stesso a progredire fino ad accogliere in sé i diritti della rete, tanto più che la linea tra *on line* e *off line* si fa sempre più sottile, e la differenza tra i diritti reali e informatici risulta gradualmente impercettibile.²⁶ In questo senso la Carta riveste un ruolo fondamentale, quello di sviluppare un dibattito sul progresso tecnologico e sul ruolo che ha in esso l'essere umano in quanto tale, portatore di diritti e di doveri. Si vuole tentare di sensibilizzare la società su questo tema che prende il nome di Umanesimo Digitale largamente sostenuto dal “Manifesto di Vienna per l'Umanesimo Digitale” il quale invita a prendere coscienza sull'influenza che la tecnologia esercita sulle persone con l'obiettivo di “incoraggiare l'innovazione incentrata sull'uomo”.²⁷

²³ Per approfondimenti: A. MASERA, G. SCORZA, *Internet, i nostri diritti*. Editori Laterza, 2016. Cap.7

²⁴ L. ABBA, A. ALU', *Il valore della carta dei diritti di Internet*. Editoriale scientifica, 2020. P. 14

²⁵ L. ABBA, A. ALU', *Il valore della carta dei diritti di Internet*. Editoriale scientifica, Napoli 2020. P. 52

²⁶ C. BLENGINO, *Non i diritti in Internet, ma Internet nei diritti*. Diritti Comparati, 12 Marzo 2015 (<https://www.diritticomparati.it/non-i-diritti-in-internet-ma-internet-nei-diritti/>)

²⁷ *Manifesto di Vienna per l'Umanesimo Digitale*. Vienna, Maggio 2019

Commento alle disposizioni della Dichiarazione

SOMMARIO: 2.1. Presupposti per l'utilizzo della rete. - 2.2. Navigare sicuri. - 2.3. *Governance*.

1. Presupposti per l'utilizzo della rete

Art. 1: riconoscimento e garanzia dei diritti

Nel presente primo articolo la Commissione sente la necessità di evidenziare il ruolo che riveste l'Infospazio come luogo, nazione virtuale che non può sottrarsi ai diritti elargiti dalle Istituzioni che stanno al vertice della gerarchia legislativa. Potrebbe sembrare scontato ma in realtà la novità si fonda proprio su questo concetto, si passa da autolegislazione a leggi prestabilite che segnano il confine tra il libero utilizzo e il sopruso. In particolare si richiamano i diritti costituzionali di dignità, libertà ed uguaglianza, un richiamo che potrebbe sembrare in esubero dato che, secondo il primo comma tutti i diritti costituzionali e di fonte internazionale, devono essere rispettati anche in Internet, il quale però serve a sottolineare quali sono i principi che hanno maggiormente ispirato la creazione della Dichiarazione. Molti dei diritti che vengono difesi negli articoli successivi partono dal soddisfacimento di almeno uno dei concetti sopraesposti, e allo stesso modo, come vedremo, si tracciano i limiti di disponibilità dei diritti stessi di modo che gli uni non possano ledere gli altri.

La Commissione, ben consapevole dell'importanza della diffusione della Dichiarazione, si è impegnata a produrre un testo che sia il più possibile chiaro, semplice, comprensibile, come si può vedere già dal primo articolo infatti, questo testo non si compone di tecnicismi né informatici né giuridici, nasce sull'esempio della Costituzione ed è quello che vuole essere per la popolazione informatica, citando la Presidente della Commissione Laura Boldrini, "si tratterebbe di forme di regolamentazione diverse dal canonico modello normativo, costituito esclusivamente da regole e sanzioni; si tratterebbe (...) di favorire, alla luce delle caratteristiche proprie della materia, un approccio più orientato ad individuare principi generali entro i quali bilanciare i diversi diritti in gioco."²⁸

Art. 2: diritto di accesso

L'art.2 nasce dalla perspicacia del Professor Stefano Rodotà, che ha avviato una discussione sul diritto di accesso quale diritto propedeutico rispetto a tutti gli altri. La sua lungimiranza prevedeva

²⁸ Commissione per i diritti e i doveri relativi ad internet, resoconto stenografico, seduta n.1 di lunedì 28 Luglio 2014 https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/attivita_commissione_internet/files/000/000/001/Resoconto_28_07_2014_definitivo.pdf

infatti che la mancanza di questa garanzia avrebbe causato l'esclusione dalla società²⁹. Considerando l'espandersi dell'ideologia della cittadinanza digitale, il servizio della connessione deve essere considerato un "diritto sociale"³⁰ alla pari della sanità e dell'istruzione. Tanto più in questo preciso momento storico in cui si sono visti traslare una quantità straordinaria di servizi dal *face to face* all'utilizzo di un computer, servizi di primaria importanza come quello dell'istruzione, del lavoro, della professione della propria fede, ecc. il diritto di accesso ad Internet diventa quindi fondamento per il rispetto dell'uguaglianza sociale sancita dall'art.3 Cost., ma non solo, diventa anche garante di altri diritti costituzionalizzati quali l'istruzione, l'informazione, la libertà di espressione. Sempre nell'art.3 Cost. oltre all'elenco dei diritti che devono essere protetti, troviamo anche l'obbligo affidato alla Repubblica di eliminare gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza e la libertà, stabilito che il diritto di accesso è un diritto sociale destinato a rendere tutti i cittadini uguali, è responsabilità della Repubblica assicurarne il godimento. Già nel 2010 infatti Stefano Rodotà propose una modifica della Costituzione, ponendo sullo stesso piano il diritto di accesso con quelli costituzionalizzati e aveva avanzato l'ipotesi dell'aggiunta di un articolo ovvero il 21 bis che avrebbe dovuto recitare: "tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ordine economico e sociale"³¹, apparve però riduttivo collegare il diritto di accesso ad Internet a quello della libertà di manifestare il proprio pensiero, le possibilità che offre un collegamento alla rete non si esauriscono con la libertà di espressione.³² Tali valutazioni sono state poi prese in considerazione nella successiva ipotesi di aggiunta di un articolo alla Costituzione, il 34 bis, questa volta però nonostante fosse apprezzata in sede di audizioni, decadde con il termine della XVII Legislatura. Era il 2014. Un anno dopo, il 28 Luglio 2015 la Commissione approvò definitivamente il testo della Dichiarazione con il sopra citato art.2.

Art.3: diritto alla conoscenza e all'educazione in rete

Una volta che la Repubblica ha assolto al suo compito di rendere accessibile a chiunque l'accesso a Internet, è affare delle Istituzioni pubbliche fare in modo che la conoscenza possa essere raggiunta da tutti. La motivazione è data dal fatto che la possibilità di sfruttare la conoscenza data dalla rete crea disuguaglianze che ancora una volta andrebbero contro l'art.3 Cost.

²⁹G. D'IPPOLITO, *Il diritto di accesso ad Internet nell'ordinamento italiano e l'art.2 della dichiarazione dei diritti in Internet*, in "Il valore della carta dei diritti di Internet", Napoli 2020. P. 23

³⁰G. D'IPPOLITO, *Il diritto di accesso ad Internet nell'ordinamento italiano e l'art.2 della dichiarazione dei diritti in Internet*, in "Il valore della carta dei diritti di Internet", Napoli 2020. P. 27

³¹ G. D'IPPOLITO, *Il diritto di accesso ad Internet nell'ordinamento italiano e l'art.2 della dichiarazione dei diritti in Internet*, in "Il valore della carta dei diritti di Internet", Napoli 2020. P. 28

³² M. PIETRANGELA, *il diritto di accesso ad internet*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011. P.48

Dare la possibilità di collegarsi al Web non è sufficiente se poi non si garantisce la possibilità di raggiungere indiscriminatamente dati, informazioni, soprattutto per i giovani che da Internet ricavano la maggior parte delle notizie e delle conoscenze. Per questo il sistema dell'istruzione e della formazione deve insegnare ad usare il mondo virtuale e a tutelarsi da esso, perchè ognuno possa essere ugualmente educato all'utilizzo delle attrezzature e all'uso coscienzioso della rete. Come l'educazione civica ha l'obiettivo di formare cittadini che siano in grado di vivere pacificamente nella società fisica così l'educazione all'uso delle tecnologie dovrebbe rendere il nettadino in grado di convivere pacificamente nella società informatica, formando un "educazione civica digitale"³³.

Tutti devono essere messi nella condizione di conoscere i propri diritti e i propri doveri nella piattaforma virtuale, ai giovani deve essere insegnato come difendersi dai rischi e ai meno giovani come poter controllare i primi senza invaderne la loro privacy, dato che il Web per i ragazzi è un luogo dove formare la propria personalità, proprio come nei rapporti interpersonali. Per questo la Commissione richiede una formazione universale.

2. Navigare sicuri

art.4: neutralità della rete

Anche nel mondo digitale si rilevano discriminazioni che rendono l'utilizzo della rete non omogeneo, possiamo trovare barriere, ostacoli, dirottamenti. Allo stesso modo che nella società, le discriminazioni creano disuguaglianze, l'art.3 cost. Vieta ogni tipo di discriminazione, così, nel Web lo stesso concetto prende il nome di *net neutrality*, termine coniato nel 2003 da un Professore di Legge alla Columbia University, Tim Wu.³⁴ Già tra la popolazione si è combattuta per anni e ancora si combatte una guerra silenziosa contro ogni tipo di discriminazione, la tecnologia come strumento di un'umanità evoluta deve non solo evitare che le discriminazioni concrete si ripercuotano *on line* ma deve anche essere in grado di evitare la nascita di nuove forme di discriminazioni. Il termine "neutralità della rete" si accompagna al diritto di accesso, completandolo, in tal modo non solo il destinatario della dichiarazione sa di poter accedere ad Internet ma lo può fare in condizioni di totale uguaglianza rispetto ad altri utenti, così da generare una situazione di parità su tutte le operazioni realizzabili tramite le piattaforme digitali. La neutralità diventa condizione necessaria per un accesso ad Internet che rispetti l'utente, si vuole creare un mondo virtuale privo di pregiudizi. Un'utopia che forse solo gli algoritmi possono realizzare.

³³ A. MASERA, G. SCORZA, *Internet, i nostri diritti*. Editori Laterza, 2016. P.33

³⁴ A. MASERA, G. SCORZA, *Internet, i nostri diritti*. Editori Laterza, 2016. P.35

Art.5: tutela dei dati personali

L'art.5 della Dichiarazione recepisce diverse norme presenti in ambito Europeo disciplinanti la protezione dei dati personali. La sua storia ha inizio nel 1981, con la Convenzione 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale³⁵, con il massiccio progredire delle tecnologie sulla comunicazione e sull'informazione non fu più sufficiente la semplice protezione della vita privata già sancita dall'art.8 CEDU³⁶, da cui la Convenzione prese spunto, ma divenne necessario tutelare e disciplinare il flusso di dati personali. Qualche anno più tardi il Parlamento e il Consiglio d'Europa adottarono la Direttiva 95/46/CE che divenne il principale strumento dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati fino alla sua successiva abrogazione dovuta al Regolamento UE 2016/679³⁷ il quale, di diretta applicazione all'interno degli Ordinamenti Statali, disciplina in modo organico, come mai prima, l'intera materia. In particolare al primo Considerando il Regolamento fa specifico riferimento all'art.8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Uomo e all'art.16 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, i quali stabiliscono che "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano", testo ripreso quasi integralmente anche dall'art.5 della Dichiarazione dei diritti di Internet.

La centralità del tema della protezione dei dati personali e il ruolo che ha avuto l'Unione Europea, non solo nella composizione di questo quinto articolo, ma nella totalità della Dichiarazione è espressa anche dal preambolo: "L'Unione Europea è oggi la regione del mondo dove è più elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall'articolo 8 della Carta dei Diritti Fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale".

Una funzione di rilievo che riveste l'art.5 è quella di elencare tutti i dati a cui si rivolge la tutela, compresi i dati dei dispositivi, quanto da essi generato, le acquisizioni e le elaborazioni.

Infine l'articolo tratta la validità del consenso che trova maggior chiarezza nella disciplina dettata dal Regolamento 679/2016, e il divieto di discriminazione che può considerarsi in parte ripetitivo, dato

³⁵ I dettagli del Trattato si possono trovare al seguente link: <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=108>

³⁶ Il testo integrale è rinvenibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12016P%2FTEXT> in particolare l'art.8 disciplina: "1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente"

³⁷ il testo integrale è rinvenibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679>

il precedente articolo 4 sulla neutralità della rete, tranne per la precisazione “anche indirettamente”, che enfatizza il concetto di divieto assoluto di discriminazione.

Art.6: diritto all'autodeterminazione informativa

Nell'art.6 troviamo disciplinato il concetto di autodeterminazione informativa, è un termine che nasce negli anni 70 in Germania, concettualizzato poi nel 1983 a seguito di un'importante sentenza della Corte Costituzionale Tedesca, detta Sentenza sul Censimento³⁸.

L'autodeterminazione informativa ha sempre come protagonisti i dati degli utenti, ma se l'art.5 è finalizzato alla loro protezione, in questo articolo il concetto si riferisce piuttosto al diritto di seguire il loro percorso all'interno del *framework*, di conoscere quindi ogni processo che hanno subito, di recuperarli e di poterli gestire in ogni momento. Autodeterminazione significa inoltre che l'utilizzo dei nostri dati deve dipendere da una scelta consapevole, devono essere rese evidenti la finalità e le modalità di fruizione, anche nei casi in cui la raccolta di tali informazioni sia indispensabile.

Un'ulteriore significato che si affida al termine di “autodeterminazione informativa”, sempre sostenuto dal presente art.6, è la libertà di poter scegliere la modalità d'uso dei file personali senza pressioni esterne.

Art.7: diritto all'invulnerabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici

Siamo la società degli *smartphone* e dei *Social Network*, questi dispositivi di uso quotidiano sono diventati una sorta di estensione del nostro corpo, e le piattaforme sono una seconda casa dove inserirci affetti personali, ricordi, informazioni. Sinteticamente l'art.7, a seguito di queste considerazioni non fa altro che riprendere l'art.14 e 15 della Cost., il primo sancisce l'invulnerabilità del domicilio, e il secondo protegge la segretezza delle corrispondenze e di ogni altra forma di comunicazione. Chiaramente come descritto nella seconda parte dell'articolo e come si può ritrovare al secondo comma dell'art.15 Cost. Tale invulnerabilità può essere infranta per atto motivato dall'Autorità Giudiziaria.³⁹

Art.8: trattamenti automatizzati

³⁸ G. SARTOR, *Tutela della personalità e normativa per la protezione dei dati*, rivista *Informatica e diritto*, XII annata, Vol. XII, 1986, n.3 P. 97-99

³⁹https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_publicata.pdf

La tecnologia da diversi anni collabora con l'uomo per facilitare ogni tipo di attività, dallo sport, alla cucina, al tempo libero e in particolar modo nel mondo del lavoro. Anche in ambito giurisprudenziale si avverte questa metamorfosi, con l'uso ad esempio delle ODR (*Online Dispute Resolution*)⁴⁰.

Secondo l'art.8 della Carta in combinato con l'art.22 comma 1 del GDPR⁴¹ (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE/2016/679) ogni processo decisionale che produca effetti significativi nella sfera personale non può essere unicamente basata su pratiche automatizzate. Quando nell'art. 8 si parla di definire il profilo o la personalità, fa riferimento ad una tecnica sempre più diffusa chiamata profilazione⁴², che consiste nel valutare tutte le informazioni personali di un utente e determinare, in base al risultato ottenuto, l'inclinazione del soggetto rispetto al recepimento di determinate pubblicità o offerte. Questo metodo però vede un ampio utilizzo anche nei *software* bancari o giudiziari, l'art.8 nasce appunto per evitare che siano dei robot a decidere della vita delle persone, che sia accettare una richiesta di mutuo o che sia la risoluzione di una controversia. Ad ogni modo, l'articolo non vieta che le decisioni possano basarsi sui modelli creati dagli algoritmi con successiva supervisione dell'uomo che deve tener conto anche dei possibili errori effettuati dalla macchina.

Art.9: diritto all'identità

Il diritto all'identità è costituzionalmente sancito dall'art.2 dove "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Il concetto di identità nella Costituzione si compone di diversi elementi, è tutto ciò che compone la personalità di una persona, il nome, il carattere, le esperienze, le interazioni sociali, e l'uomo ha il diritto di crearsi questa identità senza ostacoli né restrizioni. Come abbiamo già visto, in quest'era sempre più *social*, molte caratteristiche formanti l'individuo si compiono nel mondo cibernetico, dai rapporti con altri utenti all'accrescimento del proprio bagaglio culturale tramite notizie o informazioni, dal *nickname* alla libertà di espressione. Quest'ultima riguarda la libertà di esprimere la propria personalità, i pensieri, gli ideali, le opinioni, da sempre parte integrante dei diritti fondamentali dell'uomo che nel Web si accompagnano anche al diritto di condividere.

Un secondo aspetto riguardante l'identità digitale è quando la costruzione di un profilo non derivi dalla volontà dell'utilizzatore, ma si componga delle informazioni lasciate nella rete raccolte e ricomposte da enti interessati alla profilazione. Si ha quindi una frammentazione della propria identità a seconda di quali dati e per quali motivi sono stati raccolti e analizzati. L'utente ha il diritto di unire

⁴⁰ P. MORO, C. SARRA. *Tecnodiritto*, FrancoAngeli Editrice, Milano 2017

⁴¹ "L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona"

⁴² "Stesura di un profilo, mediante l'identificazione e la raccolta dei dati personali e delle abitudini caratteristiche di qualcuno" tratto da Dizionario Treccani

questi frammenti per la creazione di un'unica identità digitale, così come ha il diritto di opporsi alla profilazione e alla diffusione del modello risultante, di modo che non esistano identità digitali diverse da quelle volute dall'utente stesso⁴³.

Art.10: protezione dell'anonimato

L'anonimato si compone di due facce, una positiva e una negativa, la prima si riferisce alla libertà d'espressione, la seconda alla violazione della legge. Nella prima parte dell'art.10 si sostiene proprio l'utilizzo positivo dell'anonimato in rete; evitare la raccolta di dati personali non essenziali con lo scopo di favorire la libera espressione, per non incappare in ripercussioni, come censure, discriminazioni o, come nel caso di Raif Badawi⁴⁴, frustate e reclusione.

Nella sua accezione negativa, l'anonimato ha portato non pochi problemi ed è ancora oggi un importante aspetto che deve essere arginato, in particolare quando viene utilizzato per atti di bullismo, molestie, terrorismo, in questi casi non conoscere l'identità del soggetto agente lo rende impunibile e incontrollabile⁴⁵. A questo scopo, nella seconda parte dell'art.10 si fa riferimento a delle limitazioni; nel caso in cui nascondere la propria identità non sia più una questione di diritto ma diventi un metodo per aggirare la legge, l'accesso ai dati necessari all'identificazione dell'utente funge da tutela rispetto ai comportamenti anti sociali che potrebbero rilevarsi nel corso della navigazione.

L'articolo si conclude con l'ipotesi in cui il soggetto abbia già agito in modo illecito o non dignitoso, e vede l'intervento dell'Autorità Giudiziaria che con atto motivato può richiedere l'identificazione del soggetto stesso. Si cerca in questo modo di combinare il diritto all'anonimato con il rischio di lesione di altri diritti, l'identità ignota è un diritto che può essere tolto quando l'integrità di altri interessi ne risulti minacciata. Per questa ragione alcune piattaforme come *ask.fm*⁴⁶ sono state spesso al centro di molte polemiche, dando la possibilità di utilizzare l'anonimato per scopi che oltrepassano negativamente il limite della libertà di espressione.

Alcune perplessità sono sorte infine in riferimento all'eventuale contrasto con l'art. Precedente, cioè al diritto all'identità digitale, in combinazione con l'art. 9 del c.c. che prevede il diritto alla protezione dello pseudonimo, fondamentale per molti utenti. Sembrerebbe un'antitesi proteggere sia il diritto

⁴³ per approfondimenti: L. ABBA, A. ALU', *Il valore della carta dei diritti di Internet*. Editoriale scientifica, Napoli 2020. P. 83-88

⁴⁴A. MASERA, G. SCORZA, *Internet, i nostri diritti*. Editori Laterza, 2016. P.58: "Raif Badawi, arrestato nel 2012 per oltraggio all'Islam e condannato a dieci anni di carcere, mille frustate e una multa equivalente a circa 240.000 euro. La sua colpa è stata quella di aver creato il sito Liberal Saudi Network, un forum di discussione sul suolo politico e sociale dell'Islam in Arabia Saudita. Nel 2015 il Parlamento europeo gli ha affidato il premio Sakharov per la libertà di pensiero."

⁴⁵ V. CANTARELLA, *Il diritto all'anonimato aspetti problematici e questioni complesse*, in "Il valore della carta dei diritti di Internet", Napoli 2020. P. 91-93

⁴⁶V. CANTARELLA, *Il diritto all'anonimato aspetti problematici e questioni complesse*, in "Il valore della carta dei diritti di Internet", Napoli 2020. P. 92 "un social network nato nel 2010 basato sull'anonimato e diffuso principalmente tra i giovani"

all'identità che il diritto all'anonimato ma il vero diritto che viene protetto, tutelando entrambi, è la libertà di scegliere, il libero arbitrio digitale.

Art. 11: diritto all'oblio

L'art.11 tutela un diritto relativamente nuovo, costola del diritto alla privacy, ossia il diritto di essere dimenticati.

Prima che Internet diventasse il maggior distributore di notizie e informazioni, la cronaca e gli avvenimenti venivano fatti ricolare tramite giornali e documenti cartacei che vuoi per negligenza o per graduale decomposizione sia fisica che mentale, nel tempo diventavano pressoché irreperibili, solo gli avvenimenti storici venivano conservati con cura, consapevoli della loro importanza sociale. Con la diffusione di Internet il rischio di dimenticare qualcosa è stato definitivamente eliminato, positivo per gli eventi che devono essere ricordati, negativo invece per chi si ritrova in situazioni scomode a causa di accadimenti del passato che pregiudicano il futuro. Posto che qualsiasi cosa venga pubblicata all'interno dell'infosfera deve soddisfare criteri di veridicità, importanza sociale ed eventualmente il consenso del diretto interessato, alcune notizie perdono il loro valore sociale con il passare del tempo o sono soggette a modifiche o necessitano di aggiornamenti. Per questo motivo nell'art.11 del d.lgs. n. 196 del 2003⁴⁷ intitolato "modalità del trattamento e requisiti dei dati" si prevedono una serie di caratteristiche relative ai dati personali tra cui l'esattezza, l'aggiornamento, la completezza, la conservazioni per tempi limitati ecc. La questione iniziale, si basa proprio su questo, in seguito anche alla digitalizzazione degli archivi dei giornali, c'è la possibilità che vecchie notizie vengano nuovamente diffuse ma che manchino degli aggiornamenti necessari e portino quindi ad errori di valutazione. Come in diversi casi giurisprudenziali, può tornare alla luce un determinato fatto mancante della sentenza definitiva, o alcune situazioni che nel succedersi dei giorni e degli anni si sono evolute, cito l'esempio del brigadista rosso, diventato professore universitario ma per il Web rimasto terrorista, le informazioni sono vere ma sono rimaste nel tempo tali e quali, quando invece la realtà dei fatti è cambiata, e secondo il diritto all'oblio, il cambiamento merita di essere tutelato così come la persona a cui fa riferimento. Il caso del brigadista rosso scoppiato nel 2012 porta alla pronuncia di una Sentenza, la n.5525 del 2012, che inciderà in maniera significativa sul successivo

⁴⁷ "I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati."

concetto di diritto all'oblio⁴⁸. Questo tema vede infatti due anni dopo, il 14 Maggio del 2014, un paio di mesi prima dell'inizio dei lavori sulla Dichiarazione dei diritti di Internet, la pronuncia di un'altra e fondamentale Sentenza da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sul caso dello spagnolo Costeja Gonzales, il quale cercando disperatamente di eliminare un articolo scritto nel 1998 riguardo il pignoramento di un suo appartamento, inizia nel 2008 una battaglia contro *Google*. Chiede infatti a *Google* stesso di disindicizzare l'annuncio, dopo il diniego, si rivolge al nostro equivalente Garante della Privacy e ottiene una sentenza che piega *Google*, ed ogni altro motore di ricerca alla valutazione di ogni richiesta di disindicizzazione, e alla soddisfazione della stessa quando non vi siano ragioni di rilevanza pubblica o sia trascorso un tempo comunque ragionevolmente adatto per l'eliminazione della stessa.⁴⁹ Ecco che nasce così anche l'art.11 della Dichiarazione dei diritti di Internet, forte di un diritto all'oblio sostenuto in tutta Europa. Nel secondo comma troviamo il bilanciamento con il diritto all'informazione, i confini tra i due diritti non sono chiari, si sostiene quindi che la valutazione deve essere fatta caso per caso. Attualmente una linea guida ci viene data dall'art.17 del Regolamento Ue 679/2016 il quale sancisce una serie di motivi per cui un soggetto ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano da parte del titolare del trattamento degli stessi.

Ultimo importante punto trattato dall'art.11 della Dichiarazione è la facoltà di chiunque di opporsi alla cancellazione dagli indici dei motori di ricerca, rivolgendosi all'Autorità Giudiziaria appellandosi al diritto sull'informazione.

Art.12: diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme

L'art.12 disciplina la stipulazione di accordi con le diverse piattaforme presenti in rete. Esse, così come gli enti commerciali in luoghi fisici, devono predisporre contratti che siano chiari per i clienti, in particolar modo nei contratti sottoscritti *on line*, si richiede una forma semplificata ritenendo che la gratuità e la facilità con cui si possono contrarre accordi facciano abbassare l'attenzione sulle eventuali clausole dannose per l'utente. La stessa lealtà e correttezza che si richiede nei rapporti con gli utenti, la si richiede con fornitori e concorrenti, essendo il mercato virtuale molto più complesso e sofisticato di quello "materiale". Al secondo comma si sottolinea anche il divieto di modifiche unilaterali per i contratti stipulati *on line* e l'eventuale diritto di recessione collegato alla facoltà di eliminare tutti i dati presenti all'interno della piattaforma e/o di spostarli da una piattaforma all'altra, con il fine di incentivare l'interoperabilità tra le diverse piattaforme. I contratti devono inoltre essere definiti in modo da non creare squilibri o discriminazioni in termini di accesso alla rete, ricordando

⁴⁸A. MASERA, G. SCORZA, *Internet, i nostri diritti*. Editori Laterza, 2016. P. 67

⁴⁹L. ABBA, A. ALU', *Il valore della carta dei diritti di Internet*. Editoriale scientifica, Napoli 2020. P. 117

quindi l'art.2 sopra esaminato. L'ultimo comma è un "codice di comportamento" per le imprese che trattano servizi essenziali per l'uomo, per evitare che il commercio di questi servizi venga utilizzato da una sola o da poche piattaforme creando la fattispecie del monopolio informatico. Si vuol dare l'opportunità di gareggiare nel mercato virtuale in condizioni di parità⁵⁰.

art.13: sicurezza in rete

Il tema trattato dall'art.13 è di estrema attualità, oggi si affidano a diverse piattaforme un'ingente quantità di dati sensibili che devono essere protetti. La protezione consiste soprattutto nel creare una barriera invalicabile dalla fuga di dati e dagli attacchi *hacker*, si pensi ad esempio a tutti i dati bancari quali conti correnti, codici, movimentazioni, ma anche tutti i dati sanitari, possiamo ricordare come nel corso dell'anno scorso un potente attacco *hacker* ha messo a rischio la validità dei *Green Pass*⁵¹. Anche in questo caso la Pubblica Autorità avrebbe dovuto garantire la protezione dei dati da eventi simili. Possono essere innumerevoli i casi citabili, diventati parte delle nostre vite, e secondo alcuni questa tipologia di eventi sono frutto dell'evolversi del mondo virtuale al quale la società deve abituarsi; i cittadini devono imparare metodi di autotutela contro il furto di dati sensibili ponendo attenzione a mail fasulle, a richieste inutili di dati quali il numero della carta di credito, a messaggi di promozioni esageratamente convenienti, alla clausole di iscrizione delle piattaforme o alla sottoscrizione di abbonamenti, ma allo stesso tempo i gestori delle infrastrutture che raccolgono legalmente i dati degli utenti devono farsi garanti per quanto possibile della protezione degli stessi. I cittadini del mondo virtuale necessitano però di un'ulteriore tipologia di protezione che non riguarda già l'utente come insieme di dati ma l'utente come persona, si tratta di lesioni virtuali che si riflettono sulla sfera psicologica del soggetto, atteggiamenti che feriscono la dignità umana, che portano all'odio, alla discriminazione (fenomeno dell'*hate speech*)⁵² l'esempio più lampante è quello del cyberbullismo⁵³. Ecco che le stesse infrastrutture devono proteggere i propri utenti da questo tipo di violenze, obiettivo non facilmente raggiungibile considerando che fa da contrappeso il diritto alla libertà di espressione, il confine infatti risulta spesso ambiguo dato che molte frasi o termini possono avere differenti interpretazioni a seconda dell'argomento in cui sono inseriti, per questo molte piattaforme invece di accusare chiunque faccia uso di termini che possano sembrare offensivi,

⁵⁰ https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/note_informative_2017.pdf

⁵¹ F. ANGELI, *Cybersicurezza, oltre 5000 attacchi nel 2021 a siti istituzionali anche per avere falsi Green Pass*, la Repubblica, Roma 04 Gennaio 2022: https://www.repubblica.it/cronaca/2022/01/04/news/cybersicurezza_attacchi_2021-332605676/

⁵² L. ABBA, A. ALU', *Il valore della carta dei diritti di Internet*. Editoriale scientifica, Napoli 2020. P. 141

⁵³ L. ABBA, A. ALU', *Il valore della carta dei diritti di Internet*. Editoriale scientifica, Napoli 2020. P. 58

abbracciano il metodo della contestualizzazione, cercando di comprendere se, in base al contesto, sia necessario intervenire o se si è all'interno della fattispecie protetta dalla libertà di espressione⁵⁴.

3. Governance

Art.14: governo della rete

L'art.14 tratta il tema più discusso in ambito informatico, cioè la *governance* di Internet. Internet è una nazione che non vede confini, né territoriali né politici ma accoglie una cittadinanza che merita di essere tutelata da leggi che proteggano i diritti e le libertà fondamentali.

Internet ha visto un lungo periodo di autoregolamentazione in cui i padri fondatori, finché costruivano il loro impero fatto di algoritmi, professavano la libertà come pietra miliare della loro creazione, una libertà che nel tempo si è indebolita a causa dell'influenza esercitata dalle grandi potenze statali ed informatico/economiche le quali rischiavano di intaccare importanti diritti quali la neutralità, l'accesso, l'oblio⁵⁵. Si è visto che qualsiasi tipologia di regolamentazione, in particolare in ambito nazionale, non può essere utilizzata in ambito informatico: anche se i presupposti fossero giusti e democratici si finirebbe comunque per creare disuguaglianze tra i cittadini della infosfera, causando così una frammentazione della rete, snaturandola. La soluzione deve prevedere un ripensamento dei metodi legislativi, un metodo nuovo ed innovativo che rispecchi l'unicità e l'indivisibilità di Internet. Per questo nell'art.14 si richiede un intervento in ambito sovranazionale che possa rispettare sia i diritti fondamentali nazionali, sia lasciare spazio ad una sorta di autoregolamentazione che spinga l'universo virtuale ad un continuo progresso (comma 4)⁵⁶. Essendo quest'ambiente congestionato dalla presenza di ogni tipologia di ente, commerciale, statale, *no profit*, internazionale, e dagli utenti stessi, la democrazia pretende che ogni cittadino possa prender parte all'elaborazione di un testo che debba incorporare la volontà della maggioranza. Ecco che una delle novità introdotte dall'art.14 nel terzo comma, anche se non letteralmente specificato, è la necessaria natura *multistkholder* della regolamentazione di Internet. Ciò significa che la partecipazione per la creazione di un regolamento internazionale, così com'è stato per la produzione della Dichiarazione dei diritti di Internet, deve essere aperta ed accessibile a tutti. Così come ogni cittadino deve avere la possibilità di accedere alle informazioni pubbliche e di essere rappresentato, di accedere e di riutilizzare i dati raccolti e/o generati dal settore pubblico, anche la parte pubblica del Web sottende quindi ai principi di

⁵⁴ A. MASERA, G. SCORZA, Internet, i nostri diritti. Editori Laterza, 2016. P. 77

⁵⁵ L. ABBA, A. ALU', *Il valore della carta dei diritti di Internet*. Editoriale scientifica, Napoli 2020. P. 161

⁵⁶ https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/note_informative_2017.pdf

trasparenza validi per tutte le Pubbliche Amministrazioni. L'ultimo comma dell'art.14 propone l'individuazione di autorità sia nazionali che internazionali che possano lavorare sinergicamente, quale unico metodo per garantire il rispetto e l'uniformità dei diritti fondamentali, tenendo in considerazione i diritti espressi nella Dichiarazione stessa.

L'importanza della *soft law* nel sistema giuridico

SOMMARIO: 3.1. *Soft law*: definizione e caratteristiche. - 3.2. La diffusione della *soft law* in ambito comunitario, nazionale e internazionale. - 3.3. *Pre-law*, *post-law* e *para-law*. - 3.4. La *lex informatica*

1. *Soft law*: definizione e caratteristiche

La Dichiarazione dei diritti in Internet, come già anticipato è uno strumento normativo con efficacia non vincolante, non è un atto formalmente inquadrabile tra le fonti di diritto⁵⁷. In termini propri questa tipologia di atti o fatti giuridicamente non vincolanti si dicono di “*soft law*”, la cui traduzione letterale è “legge debole” o “legge morbida”, chiaramente contrapposta a strumenti di “*hard law*” o appunto “legge dura”.

La nozione di *soft law* può essere definita grazie al contrasto con l’*hard law*, secondo l’Enciclopedia Treccani, infatti la prima manca dei tratti più tipici caratterizzanti la norma giuridica, quali l’essere parte di un ordinamento giuridico e l’essere dotata di una qualche forza vincolante o precettiva, che sono invece elementi propri dell’*hard law*.⁵⁸

Questo termine nasce come un’elaborazione dottrinale e non trova una vera e propria definizione giuridica, ma finisce con abbracciare innumerevoli atti o fatti dal profilo nazionale, internazionale e comunitario. La *soft law* pur raccogliendo atti eterogenei, trova il suo nesso nella flessibilità, duttilità e nella non scontata rilevanza giuridica che riveste nei diversi settori.⁵⁹

L’intero mondo del diritto soffre di una staticità marmorea, se da un lato la certezza del diritto è uno dei pilastri che sostengono la giustizia, dall’altro il veloce sviluppo sociale crea vuoti normativi, nascono nuove tematiche che richiedono una regolamentazione che fatica ad inserirsi tra le fonti di diritto. Ecco perchè in fondo alla gerarchia delle norme si insinua questa tipologia di atti, per poter essere mutevole, non imbrigliata in lunghi iter modificativi, e nel frattempo elargire uno spunto interpretativo per quelle tematiche che ancora non sono state dotate delle caratteristiche necessarie per far parte dell’*hard law*.

Come accennato nell’ambiente nazionale, internazionale e comunitario sono molti i casi in cui si è fatto ricorso a questa tipologia di atti, risulta impossibile fare un elenco esauriente, a titolo esemplificativo possono essere ricondotte alla definizione di *soft law* le dichiarazioni di principi e le risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, gli accordi *non binding*⁶⁰, le

⁵⁷ P. MORO, C. SARRA, *Tecnodiritto*. FrancoAngeli s.r.l, 2017, Milano. P.45

⁵⁸ https://www.treccani.it/enciclopedia/soft-law_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/

⁵⁹ A. ALGOSTINO, *la soft law comunitaria e il diritto statale: conflitto fra ordinamenti o fine del conflitto democratico?*

“Crisi e conflitti nell’unione europea: una prospettiva costituzionale”, fascicolo 3 del 2016 in costituzionalismo.it P.258

⁶⁰ Accordi non vincolanti “atti concertati dagli stati in forma non convenzionale” M.DISTEFANO. *Origini e funzioni del soft law in diritto internazionale*. “Lavoro e diritto” fascicolo 1, 2003. Società editrice il Mulino, Bologna. P.24

raccomandazioni, pareri, comunicazioni, orientamenti, codici di condotta, adottati sia da organi pubblici che privati.⁶¹

La necessità di ricorrere a questi strumenti di *soft law* anche per gli organismi sovranazionali non si compone solo delle complicità relative agli iter, ma di almeno altri due aspetti, tra loro collegati: la prima motivazione si basa sul desiderio di elaborare una regolamentazione uniforme, abbastanza elastica da adattarsi alle esigenze nazionali, la seconda, tiene conto del fatto che gli stati proteggono gelosamente i propri interessi e difficilmente si lasciano penetrare da leggi che possano far oscillare la loro sovranità, così la *soft law* vuole inserirsi gradualmente nel sistema giuridico senza pretendere la totale ed incondizionata obbedienza, ma come ausilio; si presenta come punto di riferimento per quelle situazioni di difficile risolvibilità a livello interno, si voglia per estrema attualità, per sviste legislative o semplicemente come autorevole parere.⁶²

La creazione di *soft law* deriva dall'impegno di autorevoli organi, in questo modo è indubbia sia la sua validità⁶³ che la sua rilevanza. In questo senso infatti nulla toglie agli stati di trasformare le leggi di *soft law* in *hard law*, attraverso il loro uso e riconoscimento, nessun ostacolo si frappone alla volontà di rendere efficace uno strumento di legge non vincolante.

Il riconoscimento della *soft law* ci riporta ad un'altra questione che interessa direttamente anche la Dichiarazione dei diritti in Internet, ovvero, possono o meno considerarsi fonti di diritto?

Secondo definizione propria, per fonti di diritto si intendono “tutti gli atti o fatti capaci di innovare un ordinamento giuridico”⁶⁴, non si parla dunque di efficacia diretta, ma anche solo potenziale, e alla luce di ciò che è appena stato approfondito, uno strumento di *soft law* è potenzialmente in grado di innovare un ordinamento giuridico attraverso l'uso e il riconoscimento dello stesso, altri sostengono invece che la connotazione sia meramente metagiuridica e non possano essere equiparate a fonti di diritto, attributo che invece viene affiancato al concetto di *hard law*. L'ambiguità del concetto rileva infatti il paradosso intrinseco della terminologia “*soft law*”, accostare i termini *soft* e *law* comporta un'antitesi, dato che il diritto (*law*) è per tradizione considerato obbligatorio (*hard*). L'interpretazione più diffusa sostiene comunque che le norme *soft*, in base alla loro semi-validità, possano essere considerate fonti di diritto.⁶⁵

⁶¹A. ALGOSTINO, *la soft law comunitaria e il diritto statale: conflitto fra ordinamenti o fine del conflitto democratico?*. “Crisi e conflitti nell'unione europea: una prospettiva costituzionale”, fascicolo 3 del 2016 in [constituzionalismo.it](http://www.constituzionalismo.it) P.258

⁶²B. PASTORE, *Soft law, gradi di normatività, teoria delle fonti*. “Lavoro e diritto”, fascicolo 1, 2003. Società editrice il Mulino, Bologna. P.3

⁶³ Secondo l'enciclopedia Treccani “conformità di un atto giuridico al tipo astratto definito dalla legge e idoneità dello stesso a produrre gli effetti ai quali è destinato. Con significato più astratto, nella teoria generale del diritto, il criterio in base al quale si stabilisce che una norma è valida, o perché riconosciuta dall'ordinamento, o perché prodotta conformemente a una norma superiore”

⁶⁴ Enciclopedia Treccani <https://www.treccani.it/enciclopedia/fonti-del-diritto/>

⁶⁵B. PASTORE, *Soft law, gradi di normatività, teoria delle fonti*. “Lavoro e diritto”, fascicolo 1, 2003. Società editrice il Mulino, Bologna. P.13 “fonte, allora, è termine che rimanda all'insieme dei fattori che influiscono sulla produzione delle norme e questa influenza può variare: vi sono fonti che forniscono all'operatore giuridico immediatamente una

Così la Dichiarazione dei diritti in Internet, pur non avendo un'efficacia diretta e incondizionata, rimane una creazione legislativa rilevante e in grado di inserirsi, se e quando l'ambiente nazionale lo riterrà opportuno, tra le leggi vincolanti del nostro paese.

2. La diffusione della *soft law* in ambito comunitario, nazionale e internazionale

Secondo C. Sarra, la Dichiarazione dei diritti in Internet riafferma pienamente il valore dei diritti riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea⁶⁶, la prima tuttora ancorata al valore della *soft law*, la seconda proclamata vincolante con il Trattato di Lisbona.

Nel diritto internazionale ed europeo infatti l'utilizzo della *soft law* è tutt'altro che una novità, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ad esempio, adottata come risoluzione dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, nasce qualche anno dopo l'istituzione dell'Onu e trae le sue origini dalla Carta delle Nazioni Unite.

La Carta, enunciando il principio del rispetto dei diritti umani, porta la Commissione dei Diritti Umani nell'Onu a porsi l'obiettivo di elaborare una dichiarazione che disciplini l'intera materia.

Fu Eleanor Roosevelt⁶⁷ a coordinare il lavoro della Commissione delle Nazioni Unite e la sua intenzione era quella di adottare un trattato internazionale, dotato quindi di efficacia vincolante, ma il disaccordo tra gli stati partecipanti la portò a deviare verso la forma della dichiarazione.

Anche se questa non ha mai trovato compimento nella mutazione in norma cogente, è diventata il fondamento per ulteriori patti o trattati più specifici che regolano alcuni principi introdotti dalla stessa Dichiarazione, come ad esempio i Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966. Il testo redatto per i Patti e quello della Dichiarazione, è pressoché coincidente, la differenza infatti è a livello procedurale più che sostanziale, dati che i Patti sono il risultato di impegni vincolanti tra gli stati che vi hanno aderito.⁶⁸

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo si pone quindi come un elenco di principi non cogenti che hanno finalità esortativa, vogliono essere degli obiettivi che gli stati sono invitati a raggiungere.

norma valida e fonti che offrono soltanto idee, ispirazioni, orientamenti, effetti d'indirizzo, dai quali gli operatori devono trarre le norme.”

⁶⁶ P. MORO, C. SARRA, *Tecnodiritto*. FrancoAngeli s.r.l, 2017, Milano. P.46

⁶⁷ Moglie del Presidente degli Stati Uniti F.D. Roosevelt in carica dal 1933 al 1945

⁶⁸ C. CORRADORI, *La dichiarazione universale dei diritti umani è tutta nelle nostre mani*. ilbolive.unipd.it 10 dicembre 2021 <https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/news/dichiarazione-universale-diritti-umani-tutta>

Tale Dichiarazione non è l'unico elemento di "legge debole" presente in ambito internazionale, infatti come sopra accennato, l'eterogeneità di questo tipo di normativa permette di comprendere al suo interno moltissimi altri documenti dotati della stessa efficacia.

Un caso particolare di *soft law* internazionale sono i principi *UNIDROIT*, essi sono una raccolta di usi e prassi commerciali utilizzate e riconosciute dagli operatori economici, sono linee guida consultabili e utilizzabili anche per la soluzione di controversie, è un codice che rielabora il diritto prodotto dalla classe imprenditoriale. È un caso emblematico, sono norme prodotte da soggetti privati e rielaborate nell'ambito di un'organizzazione intergovernativa indipendente, ovvero l'Istituto internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato.⁶⁹

Nel diritto comunitario, allo stesso modo, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nasce come strumento di legge non cogente; ideata nel 1999, viene in seguito elaborata grazie al lavoro congiunto degli stati europei, la Commissione infatti, appositamente costituita, era composta da un rappresentante per ogni paese dell'Unione Europea, un rappresentante della Commissione Europea nonché da membri del Parlamento Europeo e del Parlamento Nazionale, viene infine proclamata il 7 Settembre 2000. Il contenuto di tale Dichiarazione venne dopo poco recepito come ineliminabile e imprescindibile, l'elaborato ottenuto dalla Commissione fu il risultato di un'efficace cooperazione tra esponenti degli stati europei e il contenuto dello stesso riguardò tematiche tanto importanti quanto condivise cosicché nel 2007, a seguito di qualche modifica, venne nuovamente proclamata a Strasburgo e dal 2009 gli viene attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati⁷⁰. Si può ben intendere che l'impegno per la redazione di un documento "soft" non è minore di quello utilizzato per elaborare l'*hard law*, tant'è che molto spesso come è successo alla Dichiarazione dei Diritti dell'Unione Europea, la fase preliminare dell'*hard law* è proprio la *soft law*.⁷¹

Non molto diverso è lo schema della *soft law* nel territorio nazionale.

Le stesse nazioni, utilizzano tal volta la legge morbida, come in ambito internazionale così in quello nazionale la flessibilità e la duttilità rende appetibile l'utilizzo di questa forma soprattutto in particolari situazioni caratterizzate da una continua evoluzione che obbligano il diritto a rendersi mutevole, tra le più recenti troviamo le linee guida emanate in occasione delle prevenzione contro il contagio da coronavirus, nate come *soft law* ma al centro di un dibattito riguardante l'inquadramento tra *soft* e *hard law*. Attualmente l'interpretazione volge verso la classificazione come legge vincolante data l'obbligatorietà delle stesse.⁷²

⁶⁹B. PASTORE, *Soft law, gradi di normatività, teoria delle fonti*. "Lavoro e diritto", fascicolo 1, 2003. Società editrice il Mulino, Bologna. P.3

⁷⁰ Secondo quanto indicato dal parlamento europeo nelle note tematiche sull'unione europea <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/146/the-protection-of-fundamental-rights-in-the-eu>

⁷¹ M. DISTEFANO. *Origini e funzioni del soft law in diritto internazionale*. "Lavoro e diritto" fascicolo 1, 2003. Società editrice il Mulino, Bologna. P.18

⁷² M. CHIARELLI, *Il soft law e le linee guida nella pandemia*. In Corti supreme e salute, fascicolo 3 del 2020. P.622 <http://www.cortisupremeesalute.it/wp-content/uploads/2021/03/Chiarelli-1.pdf>

Un altro esempio di opinioni e raccomandazioni rientranti nella sfera della *soft law* nazionale sono quelle emanate dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali, introdotta con la legge n.675 del 1996, la quale recepisce l’art.28 della direttiva comunitaria in materia di trattamento e protezione dati (D-95/46/CE). L’Autorità, istituita per controllare che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto della legge, con potere di vietare trattamenti illeciti o non conformi, viene investita anche del potere di emanare documenti che seppur non coercitivi, molto spesso finiscono per diventarlo. Secondo la concezione di Ugo Pagallo, lo strumento di legge morbida a livello nazionale trova la sua *ratio* nella complessità normativa della tematica stessa, e il legislatore conscio di ciò, delega alla società civile il compito di provvedervi.

Stessa forma e funzione della *soft law* la ritroviamo anche nell’utilizzo delle linee guida emanate dall’ANAC; ex art.213 secondo comma del Codice dei Contratti Pubblici⁷³, l’ANAC attraverso le linee guida “garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti”.

La natura giuridica delle linee guida è sempre stata incerta, tra atti normativi, atti amministrativi generali ed atti amministrativi non vincolanti. Il Consiglio di Stato nel 2016 ha fatto chiarezza stabilendo che le linee guida vincolanti sono quelle cui fa espresso rinvio il Codice dei Contratti, quelle non vincolanti trovano fondamento normativo nell’art.213 secondo comma del Codice dei Contratti Pubblici.⁷⁴

Infine altro modello di legge morbida diffuso, sono i codici di comportamento aziendali, cioè norme che i dipendenti devono seguire per permettere il corretto funzionamento del processo lavorativo. Sono norme che si generano all’interno dell’organizzazione aziendale, non rivestono alcuna efficacia sanzionatoria civile o penale nel caso di violazione ma i lavoratori inadempienti possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari.⁷⁵

⁷³ art.213 Codice dei contratti pubblici, secondo comma “L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l’impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L’ANAC, per l’emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice”

⁷⁴ P. GIOVANNI. *Gli atti di soft law nell’ordinamento giuridico italiano: il caso delle linee guida ANAC*. [diritto.it](https://www.diritto.it/gli-atti-di-soft-law-nellordinamento-giuridico-italiano-il-caso-delle-linee-guida-anac/), 27 Aprile 2021 <https://www.diritto.it/gli-atti-di-soft-law-nellordinamento-giuridico-italiano-il-caso-delle-linee-guida-anac/>

⁷⁵ E. MOSTACCI. *La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato*. Editore CEDAM, 2008, Padova. P.130

3. *Pre-law, post-law, para-law*

La diffusione di questo strumento e l'utilizzo così frequente rende complesso inquadrare con precisione tutte le caratteristiche proprie della *soft law*, tanto che l'eterogeneità degli atti è essa stessa una caratteristica peculiare della *soft law*. Nel tentativo di ordinare le varie fonti si sostiene che possano essere divise in tre tipologie, ovvero, atti di *pre-law*, *post-law* e *para-law*. Si differenziano per il modo in cui interagiscono all'interno dell'ambiente giuridico.

Gli atti di *pre-law* quindi sono fonti non vincolanti che precedono l'adozione di fonti formali di *hard law*, possono essere libri bianchi, libri verdi⁷⁶, programmi.

Gli atti di *post-law* si inseriscono in una norma di *hard law* già esistente ed hanno la funzione di integrarla o di fornirne un'interpretazione, come ad esempio le direttive interpretative o le circolari.

Infine l'ultima classe di norme riguarda la *para-law* e in questo caso gli atti si inseriscono come vere e proprie alternative alla legge vincolante, possono essere raccomandazioni, comunicazioni o pareri.

Quest'ultima tipologia raccoglie la direzione intrapresa dall'Unione Europea, l'intento è quello di creare un sistema di norme che possa presentarsi come un compromesso rispetto alle leggi cogenti, si vuole indurre gli stati ad aderire a questo complesso normativo facendo leva semplicemente sull'obbligo moralmente sentito per temi di rilevanza internazionale, inoltre l'assenza di conseguenze sanzionatorie non implica un abbassamento dei valori trattati, ma attraverso il ricorrente utilizzo delle norme attraverso pronunce giurisprudenziali si esplica la forza persuasiva della legge che morbidamente entra a far parte del diritto vincolante, senza sbilanciare i vari equilibri nazionali.⁷⁷

4. La *lex informatica*

Un'ultima tipologia di *soft law* che merita di essere citata e che ci riporta nel mondo virtuale, è quello della *lex informatica*. La *lex informatica* non è una legge, non ha limiti territoriali e in questo si distingue dalle tipologie di *soft law* finora viste, ma con essa ha in comune il fatto di essere una serie di atti disomogenei, non vincolanti, ma giuridicamente rilevanti. Si tratta quindi di un *code* composto da regole e controlli inseriti nelle tecnologie che disciplinano l'intero traffico cibernetico, di fatto

⁷⁶ “I libri bianchi della Commissione europea sono documenti che contengono proposte di azione dell'Unione europea (UE) in un settore specifico. Essi costituiscono talvolta il prolungamento dei libri verdi, il cui scopo è invece quello di avviare un processo di consultazione a livello dell'UE.

Lo scopo dei libri bianchi è di avviare una discussione con il pubblico, le parti interessate, il Parlamento europeo e il Consiglio allo scopo di raggiungere il consenso politico. Il libro bianco della Commissione del 1985 sul completamento del mercato interno è un esempio di progetto adottato dal Consiglio e risultato nell'adozione di un'ampia legislazione in questo ambito” secondo il Glossario delle sintesi dell'Unione Europea https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=it

⁷⁷ A. ALGOSTINO, *la soft law comunitaria e il diritto statale: conflitto fra ordinamenti o fine del conflitto democratico?*. “Crisi e conflitti nell'unione europea: una prospettiva costituzionale”, fascicolo 3 del 2016 in [costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it) P.259

violare queste norme prestabilite dagli strumenti, inseriti *ex ante* alla navigazione, significherebbe violare la legge informatica. Si tratta di un sistema di tipo prevenzionistico, viene bloccato l'accesso o la fruizione di alcuni servizi per evitare il causarsi di azioni scorrette, si agisce sul pericolo rendendo inutile un sistema sanzionatorio. Del *code* si possono elencare alcuni aspetti positivi come il superamento della questione della *governance*, è un sistema di regole che non giunge dagli stati ma viene codificato direttamente dal *provider*, da colui che fornisce il servizio disciplinando il metodo di utilizzo, quindi esula da tutte le questioni che caratterizzano la sovranità territoriale della rete. Altro argomento a favore riguarda la flessibilità del sistema, non si tratta infatti di norme che, come nei sistemi giuridici tradizionali, vengono create per essere stabiliti, immutabili, certe, ma in un ambiente così dinamico, un diritto che si generi e si evolva con esso risponde alle necessità del sistema.

Parallelamente però emergono diversi aspetti negativi; come primo aspetto si noti come la sottrazione di *governance* agli stati e la redistribuzione ai *provider* di tale potere, potrebbe rendere difficile il traffico di informazioni e comunicazioni, alla libera circolazione e al diritto di accesso potrebbero infatti influire le regole apposte dai *provider*. Le connessioni informatiche, le comunicazioni del Web potrebbero essere veicolate da *provider* che non necessariamente sono mossi da imparziali e buone intenzioni.⁷⁸ Questo primo elemento negativo è l'*incipit* per gli altri che si compongono di tutte le violazioni ai diritti fondamentali dell'uomo che una *governance* non corretta potrebbe causare, sono cioè le violazioni agli stessi diritti che ritroviamo nella Dichiarazione dei diritti in Internet e che dovrebbero necessitare di una tutela più forte rispetto a quelli sostenuti dalla *lex informatica*.

⁷⁸ E. MAESTRI, *lex informatica e soft law*. In *Tecnodiritto*, FrancoAngeli Editrice, Milano 2017. P. Da 157 a 177

Conclusion

“Verrà un giorno, e non è molto lontano, in cui potremo concludere affari, studiare, conoscere il mondo e le sue culture, assistere a importanti spettacoli, stringere amicizie, visitare i negozi del quartiere e mostrare fotografie a parenti lontani, tutto senza muoverci dalla scrivania o dalla poltrona”. Sosteneva questo Bill Gates nel suo libro del 1995, sono passati meno di 30 anni dalle parole dell’inventore di *Microsoft*, e già il futuro che lui immaginava si è fatto realtà.

L’incessante progredire delle tecnologie richiede all’uomo di evolversi velocemente e la mia impressione è che ciò che l’uomo ha creato si evolva più rapidamente dell’umanità stessa. L’immagine di Bill Gates mostra solo il lato positivo, il sogno tecnologico, la connessione interpersonale che elimina il problema della distanza, un *hic et nunc*, per tutti e in ogni momento.

L’informatica ha cambiato ogni aspetto della vita delle società sviluppate, dal lavoro, alla scuola, alla vita sociale. Anche l’antico lavoro del giurista ha dovuto fare i conti con il progresso tecnologico, l’emergere dell’intelligenza artificiale ha generato soggetti composti da codici binari in grado di sostituire anche avvocati e magistrati.

A distanza di 30 anni dalla nascita di Internet, già si cerca di contenere lo sviluppo tecnologico, lo si teme, sempre più la fantascienza diventa realtà e l’immagine di robot che si ribellano agli umani, non risulta poi così fantastica. Il genere umano è per sua natura spinto da curiosità, e la voglia di sperimentare, creare, innovare, migliorare, spinge a generare situazioni pericolose per l’uomo stesso. Ecco che la tecnologia, strumento dall’indubbia straordinaria utilità, finisce con creare rischi che ancora non si comprendono fino in fondo. Per questo, il giurista vecchio stampo, non l’intelligenza artificiale, riconosce che alcuni fondamentali diritti che la società civile ha faticato per ottenerne la tutela, oscillano di fronte ad un nuovo universo composto da numeri, macchine, regole e funzioni matematiche, e in cui l’attività umana sembra esclusa o utilizzata semplicemente per generare *input*. Poco importerebbe se l’attività di queste macchina rilevasse solo per altre macchine, ma nel processo, le sinapsi si compongono di esseri umani e gli *output* risultanti dall’intero procedimento influiscono sulle persone. Per questo motivo è necessario che le persone difendano altre persone dalla violazioni e dalle aggressioni della rete, obiettivo che come si è potuto osservare non è di facile applicazione. Anche le semplice domande che un giurista si pone in un processo non trovano facili risposte: chi è la controparte? Quali sono i diritti in rete? Come tutelarli? Chi ha il diritto di agire e come lo può fare? Chi decide quali diritti devono essere tutelati e quali lasciati all’autoregolamentazione informatica?.

I diritti del cittadino informatico ancora non hanno trovato una tutela completa ed esaustiva ma si sta sviluppando in diversi paesi del mondo, e in particolare nell’ambiente europeo, la consapevolezza di un necessario intervento legislativo che protegga l’utilizzatore del Web.

L'importanza di sostenere l'essere umano in questo campo è sicuramente imprescindibile, soprattutto ora, in questo memorabile momento storico, dove la situazione pandemica ha reso la connessione uno strumento indispensabile per l'esercizio di diritti fondamentali come quello dell'istruzione o del lavoro.

Nonostante la tecnologia ci abbia permesso di mantenere le comunicazioni e i contatti a distanza, è innegabile che per quanto possa progredire non potrà in nessun modo sostituire le comunicazioni *vis a vis*, la fisicità di una stretta di mano, la socialità reale, materiale, fisica. Una lezione a distanza non può sostituire l'ambiente scolastico fatto di relazioni, e di educazione alla vita. Per questo credo che il diritto sia ciò che all'informatica manca per renderla non perfetta, ma sicuramente più efficiente, sicura, per chiunque ci si addentri dal bambino all'anziano, che sia la prima o l'infinitesima volta. La Dichiarazione dei diritti in Internet è un grande passo avanti, ha tentato di racchiudere in 14 articoli l'essenza dell'uomo nello cyberspazio, riporta chi naviga nel mondo reale, ricorda che prima di essere un *avatar* si è esseri umani e gli esseri umani hanno diritti fondamentali che meritano di essere salvaguardati.

Appendice

Dichiarazione dei diritti in Internet

Questo documento costituisce il nuovo testo della Dichiarazione elaborato dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet a seguito della consultazione pubblica, delle audizioni svolte e della riunione della stessa Commissione del 14 luglio 2015.

Preambolo

Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l'organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità.

L'Unione europea è oggi la regione del mondo dove è più elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale.

Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale. Internet si configura come uno spazio sempre più importante per l'autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l'eguaglianza sostanziale.

I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico.

Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale.

Art. 1.

(Riconoscimento e garanzia dei diritti).

1. Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle costituzioni nazionali e dalle dichiarazioni internazionali in materia.
2. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della Rete.
3. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.

Art. 2.

(Diritto di accesso).

1. L'accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale.
2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.
3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.
4. L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite.
5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità.

Art. 3.

(Diritto alla conoscenza e all'educazione in rete).

1. Le istituzioni pubbliche assicurano la creazione, l'uso e la diffusione della conoscenza in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto.
2. Debbono essere presi in considerazione i diritti derivanti dal riconoscimento degli interessi morali e materiali legati alla produzione di conoscenze.
3. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole per l'esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali.

4. Le Istituzioni pubbliche promuovono, in particolare attraverso il sistema dell'istruzione e della formazione, l'educazione all'uso consapevole di Internet e intervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l'utilizzo di Internet da parte delle persone.

5. L'uso consapevole di Internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

Art. 4.

(Neutralità della rete).

1. Ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.

2. Il diritto ad un accesso neutrale ad Internet nella sua interezza è condizione necessaria per l'effettività dei diritti fondamentali della persona.

Art. 5.

(Tutela dei dati personali).

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.

2. Tali dati sono quelli che consentono di risalire all'identità di una persona e comprendono anche i dati dei dispositivi e quanto da essi generato e le loro ulteriori acquisizioni e elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili

3. Ogni persona ha diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano, di ottenerne la rettifica e la cancellazione per motivi legittimi

4. I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all'autodeterminazione informativa.

5. I dati possono essere raccolti e trattati con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.

6. Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento.

7. Sono vietati l'accesso e il trattamento dei dati con finalità anche indirettamente discriminatorie.

Art. 6.

(Diritto all'autodeterminazione informativa).

1. Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.
2. La raccolta e la conservazione dei dati devono essere limitate al tempo necessario, rispettando in ogni caso i principi di finalità e di proporzionalità e il diritto all'autodeterminazione della persona interessata.

Art. 7.

(Diritto all'inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici).

1. I sistemi e i dispositivi informatici di ogni persona e la libertà e la segretezza delle sue informazioni e comunicazioni elettroniche sono inviolabili. Deroghe sono possibili nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e con l'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria.

Art. 8.

(Trattamenti automatizzati).

1. Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

Art. 9.

(Diritto all'identità).

1. Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete.
2. La definizione dell'identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato.
3. L'uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano.
4. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet.

5. L'attribuzione e la gestione dell'Identità digitale da parte delle Istituzioni Pubbliche devono essere accompagnate da adeguate garanzie, in particolare in termini di sicurezza.

Art. 10.

(Protezione dell'anonimato).

1. Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l'anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.
2. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall'esigenza di tutelare rilevanti interessi pubblici e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.
3. Nei casi di violazione della dignità e dei diritti fondamentali, nonché negli altri casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, può disporre l'identificazione dell'autore della comunicazione.

Art. 11.

(Diritto all'oblio).

1. Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica.
2. Il diritto all'oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate.
3. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque può impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione.

Art. 12.

(Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme).

1. I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.
2. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire

comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano.

3. Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, assicurano, anche nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.

Art. 13.

(Sicurezza in rete).

1. La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi, e come interesse delle singole persone.

2. Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero. Deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza.

Art. 14.

(Governo della rete).

1. Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale.

2. Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica.

3. Le regole riguardanti la Rete devono tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione anche attraverso la concorrenza, della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione.

4. In ogni caso, l'innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull'ecosistema digitale.

5. La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l'accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati.

6. L'accesso e il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti.
7. La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione.

Bibliografia

- ABBA L., ALU' A., *Il valore della carta dei diritti di internet*. Editoriale scientifica, Napoli 2020.
- ABBA L., *Internet governance forum Italia*, in “Quaderni dell’Internet italiano”, 19 Maggio 2008 (http://www.isoc.it/quaderni/igf_2008/igfrio2007.html).
- ALGOSTINO A., *La soft law comunitaria e il diritto statale: conflitto fra ordinamenti o fine del conflitto democratico?*, in “Crisi e conflitti nell’Unione Europea: una prospettiva costituzionale”, fascicolo 3 del 2016. P. Da 255 a 285.
- BLENGINO C., *Non i diritti in Internet, ma Internet nei diritti*. In “Diritti Comparati”, 12 Marzo 2015. P. Da 1 a 9.
- CANTARELLA V., *Il diritto all’anonimato aspetti problematici e questioni complesse*, in “Il valore della Carta dei diritti di Internet”, Napoli 2020. P. Da 89 a 96
- CHIARELLI M., *Il soft law e le linee guida nella pandemia* in “Corti supreme e salute”, fascicolo 3 del 2020. P. Da 619 a 626.
- D’IPPOLITO G., *Il diritto di accesso ad Internet nell’ordinamento italiano e l’art.2 della Dichiarazione dei diritti in Internet*, in “Il valore della Carta dei diritti di Internet”, Napoli 2020. P. Da 23 a 87
- DISTEFANO M., *Origini e funzioni del soft law in diritto internazionale*. In “Lavoro e diritto” fascicolo 1, 2003. Società editrice il Mulino, Bologna. P. Da 17 a 35
- MAESTRI E., *Lex informatica e soft law*. In Tecnodiritto, FrancoAngeli Editrice, Milano 2017. P. Da 170 a 173
- MASERA A., SCORZA G., *Internet, i nostri diritti*. Editori Laterza, Roma-Bari 2016.
- MORO P., SARRA C., *Tecnodiritto*, FrancoAngeli Editrice, Milano 2017.
- MOSTACCI E., *La soft law nel sistema delle fonti:uno studio comparato*. Editore CEDAM, 2008, Padova.
- PAGALLO U., *Il diritto nell’età dell’informazione*. G. Giappichelli Editore, 2008, Torino. P. Da 136 a 139
- PASTORE B., *Soft law, gradi di normatività, teoria delle fonti*. In “Lavoro e diritto”, fascicolo 1, 2003. Società editrice il Mulino, Bologna. P. Da 5 a 13
- PIETRANGELA M., *Il diritto di accesso ad Internet*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011.
- RODOTA’ S., *Il mondo nella rete, Quali i diritti, quali i vincoli*. Editori Laterza, Roma-

Bari 2014.

SARRA C., *Business intelligence ed esigenze di tutela: criticità del c.d. Data Mining*. In “Tecnodiritto”. P. Da 41 a 63

SARTOR G., *Tutela della personalità e normativa per la protezione dei dati*. In “Informatica e diritto”, XII annata, Vol. XII, 1986, n.3. P. Da 95 a 118